



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 15/18/DSP

ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 184/13/CONS, DELLA CONTROVERSIA SOLDANO/POSTE ITALIANE

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206, recante *“Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003 n. 299”*;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante *“Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale”* e, in particolare, i seguenti articoli:

- l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale *“Ove non sia soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta entro il termine stabilito, l'utente può presentare istanza di conciliazione [...]”*.

- l'articolo 3, comma 3, ai sensi del quale *“Se ritiene insoddisfacente, in tutto o in parte, l'esito della procedura di conciliazione di cui al comma 2, l'utente può chiedere all'Autorità [...] di definire la controversia [...]”*;

- l'articolo 6, comma 1, secondo cui *“Conclusa la procedura di cui all'articolo 3, comma 2, l'utente insoddisfatto dell'esito della stessa ovvero, nel caso di conciliazione parziale [...] può chiedere all'Autorità [...] di definire la controversia in oggetto”*;

- l'articolo 6, comma 2, secondo cui *“l'utente non può chiedere la definizione della controversia ai sensi del presente capo qualora:*

a) non abbia presentato l'istanza di conciliazione di cui all'articolo 3, comma 2”

- l'articolo 7, comma 1, ai sensi del quale *“Il Direttore dispone l'archiviazione dell'istanza e ne dà comunicazione all'utente qualora verifichi la sussistenza di una delle cause di improcedibilità o di inammissibilità di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 [...]”*;

VISTA l'istanza presentata in data 24 marzo 2018 dal sig. Francesco Soldano per la risoluzione di una controversia con l'operatore Poste Italiane S.p.a. (di seguito, Poste o la Società) relativa al servizio postale denominato “pacco celere 1”;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della delibera n. 184/13/CONS *“Ove non sia soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta entro il termine stabilito, l'utente può presentare istanza di conciliazione [...]”,* ai sensi dell'articolo 3, comma 3, *“Se ritiene insoddisfacente, in tutto o in parte, l'esito della procedura di conciliazione di cui al comma 2, l'utente può chiedere all'Autorità [...] di definire la controversia [...]”* e ai sensi dell'articolo 6, comma 2, *“l'utente non può chiedere la definizione della controversia ai sensi del presente capo qualora a) non abbia presentato l'istanza di conciliazione di cui all'articolo 3, comma 2”*;

RITENUTO che ai sensi del combinato disposto degli articoli sopra richiamati la presentazione dell'istanza di conciliazione dinanzi al fornitore costituisce il presupposto indispensabile ai fini della proposizione dell'istanza di definizione della controversia innanzi a questa Autorità;

RITENUTO pertanto che la definizione della controversia non sia stata correttamente instaurata, difettando il presupposto necessario, ossia la proposizione dell'istanza di conciliazione al fornitore del servizio postale;

DETERMINA

l'archiviazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del *“Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti da reclami nel settore postale”* Allegato A alla delibera n. 184/13/CONS, dell'istanza proposta dal sig. Francesco Soldano in data 24 marzo 2018.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2018

Il Direttore
Claudio Lorenzi